

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48

Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.

(BURC n. 133 del 29 novembre 2019)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali 5 dicembre 2019, n. 53; 2 luglio 2020, n. 14)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 23 gennaio 2020, ha deciso di impugnare gli articoli 2, 8 e 16 della presente legge.

Successivamente, con delibera n.64 del 30 settembre 2020, il C.d.M. ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento.)

Titolo I

Finalità e definizioni

Art. 1

(Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.
3. In particolare, la presente legge:
 - a) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;
 - b) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività certificate, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
 - c) regola le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. *Ai fini della presente legge:*
 - a) *per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;*
 - b) *per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;*
 - c) *per «resto mortale» si definisce il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione;*
 - d) *per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;*
 - e) *per «servizi funebri» si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di*

ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

- 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;*
- 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;*
- 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;*
- 4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;*
- 5) eventuale gestione di case funerarie;*
- f) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:*
 - 1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte certificazioni di impresa funebre che provvede: 1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto sia la sepoltura nel cimitero sia la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine; 1.2) su disposizione dell'Autorità giudiziaria, o anche dell'Autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;*
 - 2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASP di riferimento;*
- g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:*
 - 1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti certificati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;*
 - 2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;*

- h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.¹

Titolo II

Competenze e attribuzioni

Art. 3

(Compiti e attribuzioni della Regione)

1. La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà. In ogni caso, i compiti sopraelencati sono svolti in isospesa e con personale già in servizio presso la Regione Calabria, nei normali orari di lavoro.
2. La Giunta regionale concorre a definire, entro 60 giorni, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:
 - a) i requisiti delle autorimesse;
 - b) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;
 - c) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;
 - d) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4

(Compiti e attribuzioni dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
 - b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie;
 - d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
 - f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende sanitarie provinciali (ASP).

Art. 5

(Riordino territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e della legge nazionale vigente.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 2 luglio 2020, n. 14.

Titolo III

Disciplina dell'attività funebre

Art. 6 (Attività funebre)

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
 - e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - f) eventuale gestione di case funerarie.
2. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.
4. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.
6. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:
 - a) la gestione del servizio cimiteriale;
 - b) la gestione del servizio obitoriale;
 - c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;
 - d) il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi.
7. Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento l'esercizio dell'attività funebre.

Art. 7 (Impresa funebre)

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.
2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita certificazione comunale rilasciata dal comune previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della presente legge.
3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

4. Le imprese funebri non possono esercitare attività private in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di emergenza sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria è intesa come svolgimento distinto, con società o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attività funebre.
5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 8

(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contiene l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa Partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, è esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del [Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
 - b) un qualsiasi mezzo funebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o tramite leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP. Tali autorimesse dispongono di adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati;
 - c) un responsabile, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, *assunto secondo la normativa statale vigente in materia*,² che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa.
2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c) possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese funebri certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete. Per svolgere il servizio di trasporto e cerimonia:
 - a) l'impresa che effettua il trasporto funebre e la cerimonia, in maniera autonoma, dispone di personale dipendente numericamente necessario a svolgere il servizio nel rispetto delle norme nazionali sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori;
 - b) l'impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), in maniera trasparente e col consenso della famiglia, ottenuto tramite formale mandato, può appaltare il trasporto funebre per la cerimonia ad altra impresa funebre certificata in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c); la stessa svolgerà col proprio rischio d'impresa, tramite contratto genuino, il servizio di trasporto funebre ad essa commissionato nel rispetto delle norme nazionali in materia di appalto, lavoro e sicurezza dei lavoratori. Il servizio di trasporto funebre è eseguibile, previo formale assenso della famiglia del defunto, ricorrendo a partecipazioni, ad aggregazioni aziendali quali consorzi e società consortili, in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c);
 - c) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera b) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere la cerimonia funebre ad altri esercenti possiedono la disponibilità autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno sei operatori assunti

² L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 2 luglio 2020, n. 14 sostituisce le parole "stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente," con le parole "assunto secondo la normativa statale vigente in materia,".

con regolare contratto di lavoro e due auto funebri. A fronte di ogni contratto stipulato con imprese funebri, dopo il quindicesimo, è previsto l'incremento di una unità di personale. A fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre.³

3. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.
4. Le figure professionali del personale dell'impresa funebre sono:
 - a) responsabile abilitato al disbrigo delle pratiche amministrative, addetto alla trattazione degli affari;
 - b) necroforo, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia.
5. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello ove è stata presentata la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori certificazioni all'esercizio dell'attività funebre. Le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, sono rilasciate previa dimostrazione del possesso della certificazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede principale l'impresa. Tali sedi dispongono di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività, il cui nominativo va comunicato al Comune competente.
6. Le imprese funebri esistenti prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria(BURC) della presente legge hanno 12 mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi alle disposizioni del presente testo, ripresentando una SCIA, per variazioni Agenzia di affari, presente sul portale Calabria Suap, con cui autocertificano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. I Comuni verificano quanto autocertificato. Gli esercenti l'attività funebre autocertificano annualmente la perduranza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 9

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti la professione sono d'obbligo per le imprese presenti sul territorio della Regione.
2. I responsabili di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), con comprovata esperienza lavorativa, superiore a cinque anni, effettuano metà delle ore stabilite dalla Giunta regionale per ogni figura professionale ricoperta; coloro con meno di cinque anni di esperienza lavorativa certificata seguono l'orario pieno delle ore stabilite. In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, che indicano le ore e le materie trattate, le imprese funebri possono continuare a svolgere l'attività funebre provvedendo ad avviare i responsabili allo specifico corso professionale subito dopo la pubblicazione dei regolamenti inerenti alla formazione ed entro un anno dalla loro pubblicazione.
3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:
 - a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

³ Il comma 2 è stato interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 1, l.r. 5 dicembre 2019, n. 53, nel senso che "gli accordi previsti nel suddetto comma, devono, a pena di nullità, essere realizzati stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di società consortili o di altra forma di società di persone o capitali, nelle forme previste e regolate dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia di commercio.". L' art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 14 ha successivamente abrogato la citata legge regionale 5 dicembre 2019, n. 53.

- d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#));
 - f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo);
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.
4. Le condizioni ostative di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale.

Art. 10

(Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro il 30 giugno 2020, si muniscono della certificazione attestante il possesso dei requisiti.
3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica, e scade il giorno successivo a quello della data di rilascio dell'anno seguente.
4. La certificazione ha validità annuale ed è validata ripresentando, presso il Comune dove si esercita l'attività suddetta, un'autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza, per l'anno in corso, dei requisiti previsti all'articolo 8. In caso di variazioni strutturali o logistiche è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 11

(Mandato)

1. Il Comune, avvalendosi delle ASP per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:
 - a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;
 - b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. Il contratto di servizi funebri è conferito per iscritto a un'impresa funebre certificata.
3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.
4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private,

a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

Art. 12

(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria entro ventiquattro ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione cui al comma 10, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale. Per il tributo di speciali onoranze possono essere eccezionalmente individuati altri luoghi previo singola autorizzazione del sindaco e con il rilascio dell'autorizzazione al trasporto come prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285](#) (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove questo è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione ed è effettuato con un'auto funebre e da personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:
 - a) l'identità del cadavere;
 - b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) i nominativi dei necrofori utilizzati e i dati dell'auto funebre che materialmente eseguono il trasporto.
5. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti e ne è responsabile, redige il verbale di verifica in duplice originale, di cui uno accompagna sempre il feretro fino a destinazione e l'altro è conservato dall'incaricato del trasporto. La chiusura del feretro può essere fatta esclusivamente da personale necroforo o da addetto dell'impresa previamente formato. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.
6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.
7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o attività di cui al comma 6 dell'articolo 6.
8. Nella nozione di trasporto di cadavere è altresì compresa la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento, la sosta per cerimonie civili o religiose e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
9. I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'articolo 1 della [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, dopo l'igienizzazione della salma e dopo che siano stati tolti aghi, sondini e cateteri, qualora il decesso avvenga presso strutture sanitarie pubbliche o private, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali, case funerarie certificate, abitazione del defunto o di un suo familiare, previa richiesta degli stessi familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, attiene all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.
11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione certificata da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa.
12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche in via telematica certificata, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma dà notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare, l'impresa incaricata trasmette quanto previsto nel presente comma e svolge le comunicazioni e gli atti obbligatori.
13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta altresì le cautele da osservare in concreto.
14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.
16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; i costi dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1.1) e 1.2), sono a carico del Comune dove ha avuto luogo il decesso.
17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.
18. La chiusura e il sigillo del feretro, in cera lacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti nell'ambito comunale, fuori comune, fuori regione e fuori nazione, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui ai commi 10 e 11, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è responsabile sotto il profilo civile e penale. La puntura conservativa nel periodo imposto dalla norma nazionale è effettuata, in maniera da garantire la sicurezza sulla salute dell'addetto, da personale necroforo o da personale sanitario pubblico o privato.

Art. 13

(Case funerarie o depositi di osservazioni e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai

soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previa SCIA, in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.
3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.
4. La casa funeraria dispone di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità sono consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. È previsto un accesso dall'esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi. Le case funerarie possiedono i seguenti requisiti strutturali minimi:
 - a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
 - b) camera ardente o sala di esposizione;
 - c) locale di preparazione dei defunti;
 - d) servizi igienici per il personale;
 - e) servizi igienici per i dolenti;
 - f) sala per onoranze funebri al feretro;
 - g) almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata;
 - h) deposito per i materiali;
 - i) rimessa funebre anche esterna alla struttura;
 - j) uffici.
5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.
6. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

Art. 14

(Attività collaterali e integrative)

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, possiedono i requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

Art. 15

(Vigilanza e sanzioni)

1. I Comuni e le ASP vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.
2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle ASP e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7.
4. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 12 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro.

5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 11, le sanzioni di cui al comma 4 sono duplicate.
6. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 11 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 11, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca all'esercizio dell'attività.
7. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

Titolo IV

Disciplina della cremazione

[Art. 16

(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. *Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna esprime consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia.*
2. *La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, e con la prescritta autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, espressa in uno dei modi previsti, solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.*
3. *La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al [d.P.R. 285/1990](#).*
4. *La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;*
 - b) *in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;*
 - c) *nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;*
 - d) *nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.*
5. *La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.*
6. *La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.*
7. *In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri sono conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del [d.p.R. 285/1990](#), le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna conferisce la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario comunica l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.*
8. *L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo*

cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

9. *Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento è accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l'urna rilascia apposita autorizzazione al trasporto, in cui sono indicate le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.*
10. *Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.*⁴

Titolo V

Disposizioni di adeguamento e finali

Art. 17

(Disposizioni di adeguamento)

1. La Regione comunica ai Comuni la pubblicazione telematica della presente legge e definisce le linee di indirizzo cui essi si attengono per il recepimento della stessa nonché per adeguare le norme regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC.
2. Con apposito regolamento sono definite le norme di attuazione su:
 - a) locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
 - b) prescrizioni tecniche per la casa funeraria e le sale del commiato;
 - c) modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;
 - d) realizzazione di un elenco telematico regionale delle imprese certificate esistenti su tutto il territorio regionale.
3. La modulistica uniforme da utilizzare in tutto il territorio della Regione viene inserita nel presente testo secondo i seguenti certificati e modelli:
Certificato A.1: Certificazione medica per il trasporto salma
Certificato A.2: Accertamento necroscopico
Certificato A.3: Cremazione
Modello B.1: Avviso di morte
Modello B.2: Constatazione di morte
Modello B.3: Mandato ad impresa funebre
Modello B.4: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere in altro comune
Modello B.4.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere fuori dal comune di decesso
Modello B.4.2: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune
Modello B.4.3: Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere fuori comune
Modello B.5: Domanda di autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito dello stesso comune
Modello B.5.1: Autorizzazione per il trasporto di cadavere nell'ambito del comune di decesso
Modello B.6: Richiesta autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri
Modello B.7: Autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/ resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri

⁴ **Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 2 luglio 2020, n. 14.**

Modello B.8: Verbale di dispersione delle ceneri

4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, si disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria coordinate con le norme nazionali vigenti.

Art. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Logo ASP

Certificato a.1

REGIONE CALABRIA - ASP

CERTIFICAZIONE MEDICA PER IL TRASPORTO SALMA

All'Ufficio dello Stato Civile del Comune di _____
 e del Comune di _____
 All'Azienda Sanitaria Provinciale di _____
 e di _____

Il sottoscritto Medico curante Dr./Dr.ssa (1) _____

Dipendente/Convenzionato con la ASP _____

DICHIARA CHE

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

il/la sig./ra _____ nato/a _____

a _____ il _____ cittadinanza _____

codice fiscale _____

residente a _____

via _____ n. _____

stato civile _____

con/di _____

E' DECEDUTO/A il giorno _____ alle ore _____ presso _____

E' ESCLUSO il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

LASALMA PUÒ ESSERE TRASPORTATA senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasporto, come da richiesta dei familiari acquisita agli atti, sarà effettuato presso:

Abitazione privata in via _____ a _____

Obitorio sito in via _____ a _____

Casa Funeraria autorizzata sita in via _____ a _____

Luogo di culto idoneo sito in via _____ a _____

Servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private in via _____ a _____

_____, Il Medico _____

Il sottoscritto (2) _____ nella sua qualità di titolare/responsabile della conduzione dell'Impresa

Funebre _____ con sede a _____ in

via _____ autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune

di _____,

Vista la richiesta di trasferimento della salma sopra indicata, effettuata dal sig. _____ in
 qualità di avente titolo _____

DICHIARA

che il trasporto avverrà in data _____ alle ore _____ a mezzo di autofunebre targata _____ condotta da _____;

che il trasporto della salma del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 13 della L.R. n. 22/2018 con la salma riposta in contenitore non sigillato;

che la salma sarà posta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito dall'art. 13, comma 10, L.R. n. 22/2018.

Il dichiarante

_____, li, _____

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

Il sottoscritto (3) _____ nella sua qualità di _____ della struttura _____ sita _____

in _____ dichiara di ricevere la salma sopraindicata il giorno _____ alle ore _____.

Il dichiarante

L'addetto al trasporto

Note per la compilazione:

1. Il modulo va compilato a cura del medico curante o del medico, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso;
2. L'addetto al trasporto deve inviare il modulo, a mezzo fax, e-mail o servizio postale al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.PP. competenti per territorio;
3. Il responsabile dell'obitorio, della struttura per il commiato o del servizio mortuario deve dare notizia della ricezione della salma al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.PP. competenti per territorio; per il trasferimento presso abitazione privata o luogo di culto, i predetti adempimenti sono a carico dell'impresa funebre.

Logo ASP

Certificato a.2

REGIONE CALABRIA – ASP

Unità Operativa di Medicina Legale

ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

Cognome e nome del defunto _____

residente a _____ (_____) via _____

nato/a a _____ il _____

Deceduto presso : Domicilio Ospedale o casa di cura Altro _____
indirizzo: _____ *Burc n. 133 del 29 Novembre 2019*

data di morte: Giorno _____ Mese _____ Anno _____ ora _____

MORTE PER CAUSA NATURALE

Causa iniziale _____

Eventuali condizioni _____

Altri stati morbosi _____

MORTE PER CAUSA VIOLENTA

Accidentale Infortunio sul lavoro Suicidio Omicidio

Descrizione lesione _____

Malattie o complicazioni conseguenti alla lesione _____

Stati precedenti che hanno contribuito al decesso _____

Mezzo o modo con quale la lesione è stata determinata _____

I dati relativi alla causa di morte sono / non sono rilevati da scheda ISTAT

Redatta dal Dott. _____, il sottoscritto medico necroscopo dichiara di aver visitato il cadavere sopra identificato alle ore _____ del giorno _____ nel luogo indicato e di avere accertato i caratteri di una morte reale.

Eventuali rilievi o comunicazioni _____

Eseguito ECG dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

Periodo di osservazione 24H 48H Altro _____

_____, li _____

Il Medico necroscopo

REGIONE CALABRIA – ASP

Unità Operativa di Medicina Legale

IL MEDICO NECROSCOPO

Vista la richiesta presentata da _____ nato/a a _____
il _____ in qualità di _____;
di sottoporre a cremazione il cadavere di _____
deceduto/a in questo Comune in data _____ alle ore Burc n. 133 del 29 Novembre 2019
per _____

Visto l'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

Visto la Legge Regionale n.;

Visto(1):

la scheda di morte ISTAT redatta dal Dott. _____ in data _____
dalla quale si esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
quanto riportato nel registro delle cause di morte agli atti di quest'Ufficio, relativamente alla
causa di morte del predetto defunto che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
il nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria in data _____

CERTIFICA

che il cadavere di _____ può essere cremato, salvo il rilascio
dell'autorizzazione di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90 e ai sensi della L.
R. .

Si da atto che(1) :

il cadavere non è portatore di pacemaker;

il cadavere era portatore di pacemaker e questo è stato rimosso, come risulta da attestazione a firma

di _____

Rilasciato a _____ il _____

IL MEDICO NECROSCOPO

(1) barrare la voce interessata

Timbro e firma leggibile

ALL'UFFICIO STATO CIVILE DEL COMUNE DI _____

AVVISO DI MORTE

Con il presente atto il sottoscritto _____
 Nella sua qualità di (1)
 Medico curante medico delegato dal direttore di Ospedale, Istituto
 familiare del defunto altro (specificare)

DICHIARA

Che il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____ nel Comune di

 nell'abitazione posta in via _____ al n. _____
 nell'Istituto sito in via _____ al n. _____
 nella pubblica via _____

E' DECEDUTO

COGNOME _____ NOME _____

Che era nato a _____ () il _____

Era residente nel Comune di _____ stato civile : _____

Professione _____ Codice Fiscale _____

DICHIARA INOLTRE CHE

su allegato modello predisposto dall'ISTAT ha indicato la malattia che ne ha causato il decesso (2)

la salma trovasi all'indirizzo sopra indicato a disposizione del medico necroscopo al quale compete anche la denuncia della causa di morte in quanto persona deceduta senza assistenza medica (3)

la salma è stata trasferita presso _____

_____, li _____
 Firma leggibile del dichiarante

Il presente avviso è stato consegnato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di:

Alle ore _____ del giorno _____ quale documento allegato all'atto di morte n. _____

Parte _____ Serie _____ Anno _____

(1) Art. 138 R.D. 9.7.1939 n. 1238: La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140.

(2) Art. 1 D.P.R. 10.09.1990 n. 285: I medici a norma dell'art. 102, sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

(3) Art. 1 D.P.R. 10.09.1990 n. 285: Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Art. 4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

CONSTATAZIONE DI MORTE

Il Sottoscritto Dott. _____ certifica che il
giorno ____/____/____ alle ore _____ in località (domicilio, pubblica via,
ecc.) _____

ha constatato l'avvenuto decesso di _____

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

identificato con (carta d'identità, patente ecc.) _____ nato il

____/____/____ a _____ residente a _____

via _____ n. _____ trattasi/non trattasi di morte per
cause naturali a giudizio del sottoscritto

dovuto a : _____

avvenuta presumibilmente alle ore _____ del giorno ____/____/____.

_____ li _____

II MEDICO

MANDATO AD IMPRESA FUNEBRE (art. 12, commi 2 e 3, L.R.)

Il sottoscritto richiedente il servizio funebre

Cognome e nome del richiedente	Sesso	Codice fiscale del richiedente	N. Documento di identità	
Comune di nascita del richiedente	Prov.	Data di nascita	Telefono del richiedente	Cittadinanza del richiedente
Comune di residenza del richiedente	Prov.	Indirizzo del richiedente		

In qualità di _____ del/la defunto/a

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

Cognome e nome del defunto	Sesso	Cognome e nome coniuge del defunto	Codice fiscale del defunto	
Comune di nascita del defunto	Prov.	Data di nascita	Data e ora di morte	Stato civile del defunto
Comune di residenza del defunto	Prov.	Indirizzo del defunto		
Anno di matrimonio	Altro			

sollevando tanto l'Impresa incaricata quanto il Comune da eventuali pretese da parte di altri parenti aventi titolo

INCARICA

La sotto indicata Impresa di effettuare secondo quanto pattuito:

l'espletamento di tutte le pratiche il servizio funebre comprese quindi le anticipazioni verso il Comune (diritti, corrispettivi, concessioni e operazioni cimiteriali) e verso gli altri Enti (ASP, etc.); nel caso di agenzia d'affari terza specificare la denominazione _____

di fornire, sia direttamente che tramite terzi denominazione impresa per trasporto disgiunto _____, i servizi inerenti il funerale (sistemazione salma, fornitura feretro, trasporto e servizio necroforico, necrologie, manifesti, fiori, ricordini, eventuali sistemazioni della sepoltura ove necessario e consentito);

Data e ora della sottoscrizione

Firma del richiedente

Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni

il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della pratica cui è allegata la dichiarazione;

- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;
- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
- i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento;

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA ai sensi D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto _____
OBBLIGATORIO BARRARE CASELLA
 dell'Impresa

in qualità di (ai sensi art. 115 T.U.L.P.S. e art. 16 D.Lvo 112/98)
 Titolare Licenza Pubblico Servizio Rappresentante di Pubblico Servizio

ATTESTA

- che la firma del richiedente è stata apposta in sua presenza e che ha provveduto all'accertamento dell'identità del richiedente mediante presa visione del documento sopra indicato
- che il presente contratto è stato stipulato:
 presso la sede dell'impresa _____ principale _____ secondaria
 presso il domicilio del richiedente per sua esplicita richiesta;

Firma e timbro dell'Impresa

Firma di accettazione del richiedente

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE IN ALTRO COMUNE
(artt. 9 e 13, L. R.)

MARCA DA BOLLO

AL Sig. SINDACO del COMUNE di _____

Il Sottoscritto _____ nato a _____ () il
_____ residente in _____ ()
Via _____ n° _____ nella qualità di _____ (1)
_____ dell' _____ Impresa Funebre denominata
_____ con sede in _____ ()
Via _____ N° _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

CHIEDE

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

ai sensi degli artt. 19, 23, 24 e 30 e seguenti del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e degli artt. 9 e 13 della L.R. n. L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE DI:

_____ nato a _____ ()
il _____ in vita residente a _____ () in Via
_____ N° _____ e deceduto in questo Comune il _____ alle ore
_____ in Via _____ N° _____
Il trasporto del cadavere sarà effettuato giorno _____ alle ore _____ per il Cimitero di _____

Nel tragitto è prevista la sosta presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione religiosa.

INOLTRE DICHIARO CHE

L'Impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____

E' munita del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività funebre e del disbrigo pratiche;

Il trasporto sarà eseguito da _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ () quale incaricato del trasporto utilizzando il carro funebre contraddistinto dalla targa _____ e munito delle autorizzazioni come previste dalla legge.

Per la movimentazione del Feretro verranno impiegati i seguenti operatori funebri regolarmente assunti come previsto dal CCNL e nel rispetto del D.Lgs 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/2009:

Nome e Cognome	Nato a	Il	Residente	Assunto il

_____ li _____

Il Richiedente

(1) indicare a secondo dei casi : Titolare - Socio - Amministratore - Procuratore - Dipendente - Delegato dell' Impresa di Onoranze Funebri

AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE FUORI DAL COMUNE DI DECESSO
(DPR 285/90, L.R.)

MARCA
DA BOLLO

COMUNE di _____ (____)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Vista la domanda presentata da _____ in data _____

per ottenere l'autorizzazione al trasporto dal Comune di _____ al

Cimitero del Comune di _____ del Cadavere di _____ *Burc n. 133 del 29 Novembre 2019* per

essere tumulato/inumato.

Visto il certificato Necroscopico rilasciato dal Dott. _____ medico dell'A.S.P.;

Vista l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile in data _____;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285 e la L.R. n;

AUTORIZZA

L'impresa funebre _____ con sede a _____

al trasporto del cadavere di _____

Sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, il trasporto si

effettuerà il giorno _____ con partenza alle ore _____ con carro funebre targato

_____ l'incaricato del trasporto è il Sig. _____ e con

personale per la movimentazione:

_____;

_____;

La presente autorizzazione dovrà accompagnare l'incaricato del presente trasporto funebre ed essere esibita a qualunque richiesta delle autorità competenti; quindi dovrà essere consegnata al custode del cimitero.

_____ li _____

Timbro

Il Funzionario Incaricato

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Dichiarazione di eseguite prescrizioni in conformità all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e all'art.9 Circ. Min. 24/1993 e alla Legge Regionale n. art. 13 sui trasporti funebri.

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ in qualità di _____ dell'Impresa di Onoranze funebri _____ con sede in _____, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.L.P.S., chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____ nato a _____

Il _____ e deceduto il _____ in via _____ del Comune di _____ al Cimitero del Comune di _____, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell' art. 358 C. P. e s.m., consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

DICHIO

1) Che il feretro contenente il cadavere del/la defunto/a suddetto/a, trascorso il prescritto periodo di osservazione, è stato composto, in relazione al tipo di sepoltura prevista ed alla distanza che intercorre tra il luogo di partenza ed il Cimitero di destinazione, conformemente alle prescrizioni previste dall' art. 30 del vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e dalla relativa Circolare ministeriale n. 24/1993 ed in particolare all'Art. 13 della L.R. n. .

(Apporre una X al caso corrispondente):

il feretro è composto da DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

il feretro è composto da semplice cassa di legno di cui l'interno foderato con contenitore biodegradabile (BARRIERA) autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto delle salme anche per distanze superiori ai 100 chilometri;

il feretro è composto da semplice cassa di legno il cui interno è privo di materiali non biodegradabili; (solo in caso di trasporto entro i 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e autorizzato dal Ministero della Sanità; (solo in caso di trasporto superiore ai 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e racchiusa in DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

2) che esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte;

3) che il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ (decreto N° _____);

4) che la movimentazione del feretro ed il trasporto dal Comune di partenza a quello di destinazione viene effettuata avvalendosi di idoneo personale e carro funebre, come sulla domanda di autorizzazione al trasporto il cui impiego è autorizzato ai sensi dell' art. 20 del precitato D.P.R. 285/1990 e ai sensi degli art. 9 e 13 della Legge Regionale n. ;

5) che alla presenza dei familiari del defunto ho personalmente provveduto all' identificazione del cadavere mediante conoscenza diretta;

6) che a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto ho apposto, su due delle viti di chiusura del coperchio un sigillo in ceralacca dell' impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell' impresa stessa), riprodotto con timbro ad inchiostro anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al Cimitero/Crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto .

Copia è detenuta dal Custode Cimiteriale.

.....li

Timbro
impresa

Il dichiarante e incaricato del trasporto
(firma leggibile)

Il sottoscritto _____ addetto alla struttura denominata _____

_____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____

alle ore _____

_____ li _____ Il dichiarante

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE FUORI COMUNE

Dichiarazione di eseguite prescrizioni in conformità all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e all'art.9 Circ. Min. 24/1993 e alla Legge Regionale n. art. 13 sui trasporti funebri.

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ in qualità di _____ dell' Impresa di Onoranze funebri _____ con sede in _____, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.L.P.S., chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____ nato a _____

Il _____ e deceduto il _____ dal Comune di _____ al Cimitero del Comune di _____, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell' art. 358 C. P. e s.m., consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARO

1) Che il feretro contenente il cadavere del/la defunto/a suddetto/a, trascorso il prescritto periodo di osservazione, è stato composto, in relazione al tipo di sepoltura prevista ed alla distanza che intercorre tra il luogo di partenza ed il Comune di destinazione, conformemente alle prescrizioni previste dall' art. 30 del vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e dalla relativa Circolare ministeriale n. 24/1993 ed in particolare all'Art. 13 della L.R. n. .

(Apporre una X al caso corrispondente):

il feretro è composto da DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

il feretro è composto da semplice cassa di legno di cui l'interno foderato con contenitore biodegradabile (BARRIERA) autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto delle salme anche per distanze superiori ai 100 chilometri;

il feretro è composto da semplice cassa di legno il cui interno è privo di materiali non biodegradabili; (solo in caso di trasporto entro i 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e autorizzato dal Ministero della Sanità;

(solo in caso di trasporto superiore ai 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e racchiusa in DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

2) che esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte;

3) che il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ (decreto N° _____)

4) che la movimentazione del feretro ed il trasporto dal Comune di partenza a quello di destinazione viene effettuata avvalendosi di idoneo personale e carro funebre, come sulla domanda di autorizzazione al trasporto il cui impiego è autorizzato ai sensi dell' art. 20 del precitato D.P.R. 285/1990 e ai sensi degli art. 9 e 13 della Legge Regionale n. ;

5) che alla presenza dei familiari del defunto ho personalmente provveduto all' identificazione del cadavere mediante conoscenza diretta;

6) che a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto ho apposto, su due delle viti di chiusura del coperchio un sigillo in ceralacca dell' impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell' impresa stessa), riprodotto con timbro ad inchiostro anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al Cimitero/Crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto.

Copia è inviata al comune di partenza, a quello di arrivo.

_____ li _____ Timbro
impresa

Il dichiarante e incaricato del trasporto
(firma leggibile)

Il sottoscritto _____ addetto alla struttura denominata _____

_____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____

alle ore _____

_____, li _____ Il dichiarante

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DELLO STESSO
COMUNE (artt. 9 e 13, L. R.)**

MARCA DA BOLLO

AL Sig. SINDACO del COMUNE di _____

Il Sottoscritto _____ nato a _____ () il _____
residente in _____ ()
Via _____ n° _____ nella _____ qualità _____ di _____ (1)
_____ dell' _____ Impresa Funebre denominata _____
_____ con sede in _____ ()
Via _____ N° _____

consapevole che in caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

CHIEDE*Burc n. 133 del 29 Novembre 2019*

ai sensi degli artt. 19, 23, 24 e 30 e seguenti del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e degli artt. 9 e 13 della L.R. n. L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE DI:

_____ nato/a a _____ ()
il _____ in vita residente a _____ () in Via _____
N° _____ e deceduto/a in questo Comune il _____ alle
ore _____ in Via _____ N° _____
Il trasporto del cadavere sarà effettuato giorno _____ alle ore _____ per il Cimitero di _____

Nel tragitto è prevista la sosta presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione religiosa.

INOLTRE DICHIARO CHE

L'Impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____;

E' munita del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività funebre e del Disbrigo Pratiche;

Il trasporto sarà eseguito da _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ () quale incaricato del trasporto utilizzando il carro funebre contraddistinto dalla targa _____ e munito delle autorizzazioni come previste dalla legge.

Per la movimentazione del Feretro verranno impiegati i seguenti operatori funebri regolarmente assunti come previsto dal CCNL e nel rispetto del D.Lgs 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/2009:

Nome e Cognome	Nato a	Il	Residente	Assunto il

_____ li _____

Il Richiedente

(1) indicare a secondo dei casi : Titolare - Socio - Amministratore - Procuratore - Dipendente - Delegato dell' Impresa di Onoranze Funebri

AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI DECESSO (art. 9 e 13, L.R.)

MARCA
DA BOLLO

COMUNE di _____ (____)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Vista la domanda presentata da _____ in data _____
per ottenere l'autorizzazione al trasporto dalla casa posta in _____ al
Cimitero di questo Comune del Cadavere di _____ nato a
_____ (____) il _____ e deceduto in questo Comune alle ore
_____ del _____ per essere tumulato/inumato. *Burc n. 133 del 29 Novembre 2019*

Visto il certificato Necroscopico rilasciato dal Dott. _____ medico
dell'A.S.P. di _____;

Vista l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile in data _____;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285, la Circolare
Ministeriale del 24/06/1993 e gli artt. 9 e 13 della L.R. n°

AUTORIZZA

L'impresa funebre _____ con sede a _____
al trasporto del cadavere di _____ dalla casa posta
in Via _____ al Cimitero di questo Comune con l'eventuale sosta
presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, il trasporto si
effettuerà il giorno _____ con partenza alle ore _____ con carro funebre targato
_____ l'incaricato del trasporto è il Sig. _____ e con
personale per la movimentazione come riportato sulla domanda di autorizzazione al trasporto.

La presente autorizzazione dovrà accompagnare l'incaricato del presente trasporto funebre ed
essere esibita a qualunque richiesta delle autorità competenti, quindi dovrà essere consegnata al
Custode del Cimitero.

_____ li _____

Timbro

Il Funzionario Incaricato

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/ RESTI MORTALI, AL
TRASFERIMENTO E ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/SEPPELLIMENTO DELLE CENERI**

MARCA
DA BOLLO

Al Comune di _____ (_____)

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____ cap. _____ documento di
riconoscimento(1) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____ in qualità
di (2) _____, in considerazione della manifestazione di volontà del defunto o degli
aventi titolo di essere cremato e della successiva destinazione delle ceneri, come risulta dai seguenti atti e
documenti allegati(3):

disposizioni testamentaria del defunto
volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione
dichiarazione di volontà resa dal coniuge
volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi del artt. 74, 75, 76 e 77 C.C. è, in caso di concorrenza di più
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

CHIEDE

**il rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla
dispersione/affidamento/seppelemento delle ceneri del defunto**

Cognome/Nome _____ nato a _____ il _____;
cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in via _____
n. _____ C.F. _____, deceduto nel Comune di _____ via _____
in data _____ alle ore _____

Il cadavere sarà trasportato dal Comune di _____ al crematorio sito nel Comune di _____
previa sosta presso _____, _____ per le esequie, con il veicolo
dell'Impresa _____ di _____ autorizzazione n. _____,
condotto da _____ accompagnato dai necrofori:

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____
La cremazione sarà effettuata presso il crematorio sito nel Comune di _____ con successivo
trasferimento delle ceneri nel Comune di _____ per essere destinati a (4):

Affidamento personale a _____, nato a _____ documento di
riconoscimento tipo (1) _____ rilasciato da _____ il _____, che
specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla
via _____ n. _____
sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata (5), come da apposito verbale che sarà redatto nella circostanza,

- nell'area definita all'interno del cimitero di _____
- in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
- in natura, e specificatamente in (6):
mare lago fiume aria _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____

Firma del richiedente _____

Note per la compilazione:

- Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento
- Indicare il grado di parentela o titolo legittimante a richiedere il trasporto
- Allegare la documentazione, in originale o copia conforme, da cui si evince la volontà del defunto
- Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando
- Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è indicato dall'avente diritto
- Specificare la località

**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/ RESTI MORTALI, AL TRASFERIMENTO E
ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/SEPPELLIMENTO DELLE CENERI**

MARCA
DA BOLLO

Comune di _____
Il Responsabile del Servizio/Ufficio _____

Vista l'istanza prodotta in data _____ dal Sig./ra _____ nato/a _____
il _____ cittadinanza _____ residente a _____
in ordine al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al
trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppeimento delle ceneri del defunto _____ nato
a _____ il _____ cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in
via _____ n. _____ C.F. _____, deceduto nel Comune di
_____ in data _____ alle ore _____;

AUTORIZZA

Burc n. 133 del 29 Novembre 2019

Il trasporto del cadavere/resti mortali di _____, come sopra generalizzato, dal Comune di
_____ al crematorio sito nel Comune di _____
previa sosta presso _____ per le esequie, con il veicolo dell'Impresa _____
avente sede legale in _____ autorizzazione n. _____, targato _____ condotto da
_____ accompagnato dai necrofori:

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

N.B. Il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento degli altri
necrofori, purché ad accoglierlo ci sia un numero adeguato di operai per le necessarie operazioni.

Luogo e data _____

Il Responsabile del Servizio/Ufficio _____

L'Ufficiale di Stato Civile

Vista l'istanza prodotta in data _____ dal Sig./ra _____ in ordine al rilascio dell'autorizzazione al
trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppeimento delle
ceneri del defunto _____;

Vista la documentazione prodotta in ordine alla manifestazione di volontà del defunto o degli aventi titolo di essere
cremato e della successiva destinazione delle ceneri;

Visto il certificato del medico della ASP che nulla Osta alla cremazione;

AUTORIZZA

la cremazione del cadavere/resti mortali di _____ presso il crematorio
sito nel Comune di _____ con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di
_____ per essere destinate a (1) :

Affidamento personale a _____, nato a _____ documento di
riconoscimento tipo(2) _____ rilasciato da _____ il _____, che
specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla
via _____ n. _____

sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata, come da apposito verbale che dovrà essere consegnato entro tre giorni a questo
Ufficio di Stato Civile,

- a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____
- b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
- c. in natura, e specificatamente in:

mare lago fiume aria(3) _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____

L'Ufficiale di Stato Civile _____

Note per la compilazione:

- 1) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando
- 2) Indicare gli estremi del documento di riconoscimento dell'affidatario
- 3) Specificare la località

VERBALE DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il _____, incaricato della dispersione in qualità di _____, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIO CHE

Oggi _____ alle _____ ore _____ presso _____ ^{Burc n. 133 del 29 Novembre 2019} (indicare area)

sono state disperse dal/la signor /a (nome e cognome) _____ nato/a _____ il _____ residente in via _____ a _____ le ceneri provenienti dalla cremazione della salma di _____ nato/a a _____ il _____ deceduto/a a _____ il _____
Eventuali altre annotazioni _____

DICHIO CHE

Al fine di evitare l'abbandono in natura dell'urna vuota
la stessa sarà trattenuta e conservata dai familiari
la stessa sarà smaltita secondo gli obblighi di legge dai familiari
la stessa sarà consegnata presso gli uffici siti nel Cimitero di _____ previa asportazione della targhetta e presentazione del presente verbale

Il presente verbale viene redatto in triplice copia che si provvederà a consegnarle una agli atti d'ufficio dell'Impresa, una consegnata al Comune di _____ la terza a chi ha richiesto la dispersione.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____

L'incaricato
Firma
